CAMERA DEI DEPUTATI N 3470

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LETTIERI

Presentata il 10 giugno 1982

Norme per l'ammissione dei ciechi ai concorsi per la carriera direttiva della pubblica amministrazione e degli enti pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nei giorni scorsi, Angela Malaventa, ragazza cieca che voleva diventare giudice, ha ottenuto dal Consiglio superiore della magistratura di poter partecipare al concorso Ha consentito, così, di stabilire un principio di rilevante importanza i non vedenti potranno diventare magistrati, se riusciranno a superare il concorso

Acquista, dunque, particolare valore di attualità definire per legge questo sacrosanto diritto per consentire l'ammissione dei non vedenti ai concorsi per la carriera direttiva della pubblica amministrazione e degli enti pubblici A tal fine ripropongo la proposta di legge n 1344 presentata il 15 dicembre 1972 augurandomi che essa abbia rapida e sollecita definizione

Le ragioni che inducono alla presentazione della presente proposta di legge sono, percio, dettate dai molteplici e non lievi pregiudizi che pesantemente gravano sulla categoria Contrariamente a quanto si crede e si pensa, l'esperienza dimostra ampiamente che i ciechi qualificati sono in grado di svolgere con pieno rendimento diverse attività professionali e direttive, rientranti nel normale ciclo produttivo

Relativamente alla tutela dei diritti dei minorati della vista non mancano leggi che favoriscono addirittura il collocamento obbligatorio dei privi di vista in determinati settori lavorativi che sono risultati particolarmente adatti alle loro attitudini Al riguardo si tengano presenti le leggi sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici (si vedano quelle del 14 luglio 1957, n 594, del 28 luglio 1960, n 778, del 5 marzo 1965, n 155) e dei massaggiatori e massofisioterapisti non ve-

denti (si vedano quelle dell'11 aprile 1967, n. 231, e del 19 maggio 1971, n. 403).

È altresì noto che i ciechi esercitano le libere professioni – particolarmente quelle di procuratore e di avvocato – assumendo, con piena competenza, le relative responsabilità nelle sedi giurisdizionali. In Italia possiamo citare l'esempio di più di venti avvocati privi di vista appartenenti ai fori più importanti.

Va poi sottolineato che i non vedenti, in numero sempre crescente, accedono annualmente all'insegnamento nelle normali scuole secondarie di ogni ordine e grado, statali e pareggiate, superando, a parità di condizioni e senza usufruire quindi di alcun privilegio, i relativi concorsi e svolgendo le loro funzioni con piena soddisfazione dei capi di istituto, degli alunni e delle loro famiglie.

In particolare va ricordato che i privi di vista esplicano le funzioni di commissari e presidenti nelle commissioni di maturità e di abilitazione, nonché di componenti delle commissioni di concorso. Inoltre, nelle scuole statali primarie e nelle secondarie per ciechi, numerosi sono i direttori e i presidi privi di vista che esplicano le proprie funzioni direttive in forza di precise norme di legge, le quali riconoscono la preferenzialità della minorazione nei concorsi stessi (si vedano le leggi 29 settembre 1960, n. 1396, e 29 settembre 1967, n. 946).

Importante è poi la sentenza emessa dalla VI sezione del Consiglio di Stato l'11 giugno 1971 e pubblicata il 14 dicembre 1971, sentenza che riconosce illegittima l'esclusione dei professori non vedenti dai concorsi a preside.

A queste significative testimonianze di capacità e di autonomia si aggiunga che, nell'ambito dell'Unione italiana dei ciechi, della biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita », della Stamperia nazionale Braille, e dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e di altre istituzioni che si occupano singolarmente di specifici problemi concernenti la categoria, funzioni direttive sono affidate, ad alto livello, a persone prive di vista che le esercitano con pienezza di rendimento e di risultati: e si tenga presente che tali funzioni sono di una estrema delicatezza e di alta responsabilità.

D'altra parte non va sottovalutata la circostanza per cui in numerose pubbliche amministrazioni funzionari della carriera direttiva che hanno perduto la vista nell'esercizio della propria attività sono mantenuti ai loro posti di responsabilità e, nonostante la sopraggiunta minorazione fisica, continuano a dare allo Stato il contributo della loro preparazione, espletando normalmente il loro lavoro.

È notorio che il funzionario della carriera direttiva esplica un'attività di coordinamento, di guida, di impulso e di orientamento e che, perciò, per quanto attiene alla parte materiale del suo lavoro può servirsi, oltre che del normale personale della carriera di concetto e della carriera esecutiva, anche, per le questioni più delicate e riservate, di tutti quei mezzi che la tecnica moderna offre in gran copia.

All'estero – e particolarmente negli Stati Uniti d'America, nell'Unione Sovietica, nella Germania occidentale, in Inghilterra e nei Paesi Scandinavi – i ciechi sono inseriti nelle fabbriche, negli uffici e persino nella magistratura che, come si sa, rappresenta la funzione più delicata della vita di uno Stato, nonché in posti di responsabilità direttive, senza il ricorso a specifiche leggi in quanto, in tali paesi, la cecità non è ritenuta ostativa ai fini dello svolgimento delle funzioni suaccennate.

In un paese civile e democratico, come il nostro, il quale è sotto una spinta innovatrice volta a debellare ogni forma di pregiudizio, appare inconcepibile e anacronistico vedere contrastati diritti legittimi ai membri di una categoria la quale ha ormai ampiamente dimostrato che, una volta in possesso della preparazione adeguata, è in grado di portare il suo contributo più valido allo sviluppo della società nei campi più disparati.

Per quanto attiene più particolarmente alla nostra legislazione, si deve tener presente che l'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1970, n. 156, concernente nuove disposizioni in mate-

ria di assistenza ai ciechi civili, prevede il trasferimento al Ministero dell'interno dei ruoli della carriera del personale dell'Opera nazionale per i ciechi civili (ente preposto fino al 31 dicembre 1970 al servizio di erogazione della pensione in favore dei ciechi civili), stabilendo in particolare l'inquadramento presso le prefetture del personale del ruolo dei segretari regionali della carriera direttiva operante presso l'ONCC, personale costituito quasi interamente da ciechi.

Da ciò si evince chiaramente che il legislatore non ha ritenuto la cecità ostativa all'inserimento del funzionario privo di vista nell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Né va dimenticato, infine, che non mancano minorati della vista i quali esplicano le funzioni di amministratori nei comuni, nelle province, in qualità di sindaci e di assessori.

Tutto ciò premesso, considerato che lo Stato, in ossequio alle disposizioni della nostra Costituzione repubblicana, sta attivamente operando perché tutti i cittadini si inseriscano nel processo sociale e, tenuto conto della fattiva solidarietà che il Parlamento ha costantemente mostrato verso la complessa problematica dei ciechi italiani, si chiede vivamente che la presente proposta di legge, la quale è un atto di equità verso una categoria che pur essendo handicappata ha dimostrato di voler raggiungere la piena equivalenza sociale con i vedenti, venga approvata con sollecitudine.

Al riguardo si fa altresì notare che l'Unione italiana dei ciechi, che per legge ha la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei minorati della vista, è vivamente interessata al problema in questione, soprattutto perché numerosi non vedenti, residenti nel Mezzogiorno d'Italia e in possesso di diplomi di laurea acquisiti dopo anni di duri sacrifici, si vedono costretti ad abbandonare i propri nuclei familiari e a trasferirsi nelle grandi città del nord per trovare una sistemazione adeguata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, anche se affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo, sono ammessi ai concorsi relativi alla magistratura, alla presidenza delle scuole secondarie normali di ogni ordine e grado e alla carriera direttiva amministrativa dei Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e telecomunicazioni e del tesoro.